

COMUNE DI AIROLE
(Provincia di Imperia)



REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON D.C.C. N. 16 DEL 21/06/2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--------|----------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Competenze |
| Art. 3 | Responsabilità |
| Art. 4 | Disposizioni generali |
| Art. 5 | Servizi Gratuiti ed a pagamento |
| Art. 6 | Atti a disposizione del pubblico |

CAPO II FERETRI

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Art. 7 | Deposizione della salma nel feretro |
| Art. 8 | Verifica e chiusura feretri |
| Art. 9 | Feretri per inumazione e tumulazione |
| Art. 10 | Fornitura gratuita di feretri |
| Art. 11 | Piastrina di riconoscimento |

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

| | |
|---------|---|
| Art. 12 | Modalità del trasporto e percorso |
| Art. 13 | Norme generali per i trasporti |
| Art. 14 | Trasferimento di salme senza funerale |
| Art. 15 | Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività |
| Art. 16 | Trasporto per e da altri Comuni |
| Art. 17 | Trasporti in luogo diverso dal cimitero |
| Art. 18 | Trasporti all'estero o dall'estero |
| Art. 19 | Trasporto di ceneri e resti |

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Art. 20 | Cimiteri comunali |
| Art. 21 | Disposizioni generali di vigilanza |
| Art. 22 | Ammissione nel cimitero |

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

| | |
|---------|---------------------------|
| Art. 23 | Inumazione |
| Art. 24 | Lapidi e Muro del Ricordo |
| Art. 25 | Tumulazione |

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

| | |
|---------|--|
| Art. 26 | Esumazioni ordinarie e straordinarie |
| Art. 27 | Estumulazioni ordinarie, straordinarie e d'ufficio |
| Art. 28 | Raccolta delle ossa |
| Art. 29 | Oggetti da recuperare |
| Art. 30 | Materiali di risulta |

CAPOIV CREMAZIONE

- Art. 31 Crematorio
- Art. 32 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 33 Affidamento delle ceneri
- Art. 34 Dispersione delle ceneri
- Art. 35 Deposito provvisorio delle ceneri

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 36 Orario
- Art. 37 Disciplina dell'ingresso
- Art. 38 Divieti Speciali
- Art. 39 Riti funebri
- Art. 40 Epigrafi ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art.41 Fiori e piante ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 42 Concessioni
- Art. 43 Durata delle concessioni
- Art. 44 Modalità di concessione
- Art. 45 Tumulazioni provvisorie
- Art. 46 Mantenimento delle concessioni perpetue
- Art. 47 Manutenzione

CAPO II VOLTURE E RINUNCE

- Art. 48 Volture
- Art.49 Rinuncia a concessione

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 50 Revoca
- Art. 51 Decadenza
- Art. 52 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 53 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 54 Imprese e lavori privati
- Art. 55 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
collocazione di ricordi funebri
- Art. 56 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 57 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione
dei defunti
- Art. 58 Sanzioni

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 59 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 61 Cautele

Art. 62 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 63 Concessioni pregresse

Art. 64 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 65 Tariffe

Art. 66 Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali.

ART. 2

COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti Uffici.

ART. 3

RESPONSABILITA'

Il Comune cura che, all'interno del cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Il cimitero ha pure loculi per tumulazioni individuali, cellette ossario e ossario comune ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
5. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
6. E' vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.

7. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

ART.5

SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, di persone indigenti che versano in stato di bisogno;
- b. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c. il feretro ed il trasporto funebre nell'ambito del Comune per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'Ufficio sulla situazione economica delle persone obbligate nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 433 C.C. Titolo XIII Libro I "Delle Persone e delle Famiglie", qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare il diritto di rivalsa delle spese sostenute.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei relativi diritti e/o tariffe stabilite mediante apposite deliberazioni della Giunta comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco, verificandosi i casi previsti dal successivo art.28 comma 4 del presente Regolamento può individuare servizi da erogare a titolo gratuito salvo il pagamento dei solo diritti amministrativi.

ART.6

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio servizi cimiteriali comunale, a seconda dei casi su supporto cartaceo od informatico, per chiunque possa averne interesse:

- a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b. il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90;
- c. planimetria, in scala adeguata, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale;

- d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

FERETRI

ART. 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

ART. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta, da soggetti in regola con la vigente normativa in materia, sotto la vigilanza del personale incaricato della competente U.S.L.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al presente articolo. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente chiesto dall'Azienda U.S.L. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Di norma la chiusura dei feretri dovrà essere eseguita non prima delle 24 ore dal decesso (salvo casi particolari previsti dalla vigente normativa) e non oltre 48 ore dalla data del decesso, salvo particolari disposizioni emanate dall'autorità giudiziaria.

ART. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione (SEPOLTURA IN TERRA):
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa; il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice; il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.;
 - le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa;
 - è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
 - ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - per i feretri di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
 - i feretri delle salme estumulate ai sensi del successivo art. 29, potranno essere inumati (sepoltura in terra) rispettando le prescrizioni previste nell'articolo stesso;
- b. per tumulazione (SEPOLTURA IN LOCULI E/O TOMBE PRIVATE): la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,15 mm, se di piombo.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 4. Nella inumazione o cremazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi del comma 3 art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o autorizzato con provvedimento previsto da una legge della Regione Liguria e valido esclusivamente nel territorio regionale.
 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e art.11 lettera b) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone l'Ufficio sulla situazione economica delle persone obbligate nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 433 C.C. Titolo XIII Libro I "Delle Persone e della Famiglia", qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare il diritto di rivalsa delle spese sostenute.

ART. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario

per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III **TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 12

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali per i giorni, gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco quale Ufficiale di Governo
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.
3. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km: all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del D.P.C.M. 26 maggio 2000, tab. A lett. e) se il trasporto è per o dall'estero;
4. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'Art.9 n. 1 alla lettera b) .

ART. 13

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale Comunale o incaricato all'ingresso del cimitero, eventualmente dopo aver osservato una breve sosta per il tributo di particolari riti religiosi o civili.. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

ART. 14

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e della legislazione regionale; il mezzo

deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito o poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morii, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 15

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ'

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse o quando, dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, si seguono le prescrizioni di cui all'art. 18 e 25 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 16

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è disposto dal competente ufficio comunale con autorizzazione a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

3. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 17

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 18

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per o da altro Stato è disciplinato dagli artt. 27 e segg. del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

ART. 19

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.
2. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 36.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 20

CIMITERI COMUNALI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale ubicato nel Piazzale Antistante il Santuario Madonna Delle Grazie e nel cimitero della Frazione Collabassa.

ART. 21

DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui alla regolamentazione regionale e quelle di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale appartenente alla Polizia municipale, alla Polizia mortuaria e, per quanto concerne la sicurezza e la manutenzione delle aree, all'Ufficio Tecnico.
Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, raccolta resti e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate ad impresa appositamente incaricata ai sensi della normativa vigente.
4. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. La custodia, la tenuta dei registri su supporto informatico relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie, è di competenza del Responsabile del servizio o di persona all'uopo incaricata.

ART. 22
AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a. le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza anagrafica;
 - c. le salme delle persone che siano state in vita residenti a Airole per un periodo complessivo di almeno venti anni qualunque ne fosse la residenza al momento del decesso o che a Airole abbiano vissuto più della metà della propria vita o che in questa città abbiano la sepoltura della maggior parte dei propri cari;
 - d. le salme delle persone decedute fuori dal Comune e non aventi in esso la propria residenza al momento della morte, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente;
 - e. le salme delle persone già residenti a Airole, ma alle quali era stata disposta la residenza presso altro comune perché ospiti presso case di cure o residenze protette;
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - h. previa deliberazione conforme della Giunta comunale, le salme delle persone che in vita si sono distinte per particolari meriti nel campo sociale, culturale, professionale, dell'arte e dello spettacolo;
 - i. previa deliberazione conforme della Giunta comunale è possibile tumulare salme di persone non residenti nel caso che le stesse vadano ad occupare un loculo, già in concessione, ed i resti del soggetto occupante il loculo stesso siano sottoposti a cremazione;
 - j. le salme dei cittadini iscritti nei registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) del Comune di Airole fatta salva, nel caso di non disponibilità di loculi o di numero limitato di loculi, il diritto da parte dei cittadini residenti nell'Anagrafe della Popolazione Residente a essere tumulati o inumati con diritto di precedenza.

CAPO II
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 23
INUMAZIONE

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del succitato Regolamento.

3. Le sepolture per inumazione avvengono nel campo di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Per le sepolture per inumazione non è ammessa la scelta dei posti, l'intervento relativo all'inumazione completo di scavo e conseguente ripristino verrà eseguito da ditta specializzata incaricata dal Comune e la relativa spesa sarà a carico dei familiari e/o eredi del defunto secondo le tariffe in vigore al momento dell'operazione.
5. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. Le dimensioni delle fosse e dei vialetti tracciati fra le stesse sono stabilite dagli artt.71 e segg. del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
8. Le inumazioni vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

ART. 24

LAPIDI E MURO DEL RICORDO

1. **LAPIDI:** Ogni fossa nel campo comune è contraddistinta a cura del privato da un cippo o lapide portante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed un numero progressivo risultante dai registri comunali. Sono vietati la piantumazione a terra di arbusti o altro materiale vegetale. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

2. **MURO DEL RICORDO:** Nello spazio individuato nel cimitero con apposita deliberazione della Giunta Comunale, a richiesta di chiunque vi abbia interesse (residenti e non residenti), sono collocabili lapidi a ricordo di defunti nativi di Airole o di coloro i quali sono stati residenti in Airole e sepolti altrove (in Italia o in altri Stati). Sono collocabili, altresì, a richiesta di persone residenti da almeno 10 anni continuativi nel Comune di Airole, lapidi a ricordo di defunti fino al terzo grado in linea retta del richiedente. Le lapidi, esclusivamente in marmo di Carrara e di dimensione di cm. 35 di larghezza per cm. 30 di altezza, con indicati i dati anagrafici ed il luogo ove è sepolto il defunto, scritti con caratteri in bronzo, potranno recare una fotografia ed essere ornate con vaso portafiori. I riquadri vengono assegnati agli aventi diritto, come sopra stabilito, obbligatoriamente in ordine crescente (1,2,3 ecc. secondo la distribuzione stabilita dalla Giunta Comunale) e nei limiti delle disponibilità. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme previste a carico dei concessionari di sepolture private.

ART. 25

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi, ossari, cappelle, ecc.. - costruite dal Comune o dai concessionari.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non

potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

5. L'intervento relativo all'apertura e chiusura del loculo verrà eseguito da ditta specializzata incaricata dal Comune e la relativa spesa sarà a carico dei familiari e/o eredi del defunto secondo le tabelle in vigore al momento dell'operazione.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 26

ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute ad eventuale successiva sepoltura dopo il primo decennio a causa di non completa mineralizzazione delle salme, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 31.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) essere sistemata in zona espressamente indicata dal Comune o, nel caso di mancanza di spazio, permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da re-inumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Salute 31 luglio 1998, n. 10.
7. L'Impresa specializzata incaricata che esegue l'esumazione ordinaria stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato, avvalendosi, se del caso, del personale specializzato appartenente alla competente A.U.S.L.
8. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria.
9. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:
 - a. per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b. previa autorizzazione del competente ufficio comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
10. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
11. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato

ART. 27

ESTUMULAZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'UFFICIO

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni nei loculi stagni; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine suddetto su richiesta dei familiari oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
2. Nel caso in cui a seguito di estumulazione la salma sia rinvenuta mineralizzata, le ossa vengono conferite immediatamente nell'ossario comune a meno che i familiari e/o gli aventi titolo abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in altra concessione cimiteriale. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che la salma non è completamente mineralizzata, in mancanza di disposizione diversa da parte dei familiari, il resto mortale verrà collocato in apposito contenitore o mantenuto nella cassa di zinco su cui sia stata opportunamente prodotta un'apertura, ed inumato per un periodo di almeno 2 anni in caso di utilizzo di polveri biodegradanti o di almeno 5 anni se il campo non sia stato additivato.
Il resto mortale potrà essere avviato alla cremazione qualora i familiari aventi diritto non si oppongano formalmente e tempestivamente a tale procedura;
3. Qualora a seguito di una estumulazione vengono reperite cassette di resti ossei od urne cinerarie per le quali i familiari e/o gli aventi titolo non abbiano formalizzato immediatamente il loro inserimento in concessione cimiteriale il contenuto viene rispettivamente versato in Ossario Comune od in Cinerario Generale;
4. Il servizio cimiteriale può, per motivi di igiene, previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Gli oneri dell'operazione sono a carico del concessionario qualora la cassa venga rilevata rotta. L'eventuale involucro di zinco utilizzato per il rilascio deve essere corredato della prevista marchiatura di conformità.
5. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza nei limiti e con le modalità dettati agli artt. 83 e 84 del DPR 285/90:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione, previa autorizzazione del Sindaco;
6. Le esumazioni a richiesta dei familiari non si possono eseguire se non sono decorsi almeno cinque anni dalla sepoltura e devono comunque essere adeguatamente motivate. E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare tenendo conto delle problematiche tecniche ed organizzative che possono comportare. I richiedenti sono comunque assoggettati a sostenere anche gli eventuali costi collaterali derivanti dall'attività richiesta riferibili anche al ripristino dei manufatti;
7. Le traslazioni straordinarie di salme sono eseguite sotto la vigilanza della ASL che stabilisce in via generale, ovvero caso per caso, le precauzioni igienico- sanitarie di salvaguardia degli operatori cimiteriali e di tutela della salute pubblica;
8. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico- sanitarie speciali stabilite dalla stessa Autorità di concerto con la magistratura;
9. L'estumulazione straordinaria di resti o ceneri e' autorizzata a richiesta degli aventi titolo.

ART. 28

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a collette ossario, loculi o tombe private in concessione.
2. Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, il cognome data e luogo di nascita e morte del defunto.
3. Il personale addetto al servizio cimiteriale deve verificare che l'utilizzo dell'ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie o dalle estumulazioni, avvenga quando non è richiesta dai familiari altra destinazione.

TITOLO IV

ART. 29

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono chiederne la restituzione per iscritto all'Ufficio Servizi Cimiteriali prima che le predette operazioni siano eseguite.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al competente ufficio comunale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 30

MATERIALI DI RISULTA

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni od estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dagli aventi titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione od estumulazioni o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, liberamente alienarli e con il ricavato provvedere ad effettuare interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. I manufatti possono essere nuovamente concessi.
3. Qualora non fosse interesse del Comune assumere la proprietà dei materiali e opere sopra indicate sarà obbligo dei parenti del defunto procedere allo smaltimento.
4. Le opere riconosciute aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV

CREMAZIONE

(L.R. n. 24/2007 e n.4/2008)

ART. 31

CREMATORIO

Quando il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione di cui all'art. 25 del D.L. 10.9.1990, n.285, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 32

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;

- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
 4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
 5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
 6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
 7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.
 8. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
 9. Il medico necroscopico o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
 10. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.
 11. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 33 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. Il comune istituisce il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
4. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.
5. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
6. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
7. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.
8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

9. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

ART. 34 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
7. E' vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio degli sport invernali.
8. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
9. Con apposito provvedimento sarà indicata e delimitata l'area per la dispersione delle ceneri. Nelle more dell'adozione del provvedimento è, provvisoriamente, individuata la seguente area: campo adiacente ingresso pedonale, lato sud.

Articolo 35 DEPOSITO PROVVISORIO DELLE CENERI

La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

CAPO V
POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 36

ORARIO

L'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 37

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali non debitamente custoditi;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di cui non si riesce a comprendere il contenuto dall'esterno;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 38

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso od irriverente, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - e) introdurre oggetti irriverenti o pericolosi;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) qualsiasi attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare riti funebri senza l'autorizzazione dei familiari.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti e quindi, non osservasse i prescritti divieti, sarà dal custode, dall'addetto incaricato o dal personale di Polizia Municipale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. La ditta affidataria dei servizi cimiteriali non potrà eseguire lavori con ruspe e altri mezzi meccanici.

ART. 39
RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 40
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI
COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge ed il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia.
2. Possono essere autorizzate le epigrafi compilale in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti particolarmente vistosi.
5. Si consente il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
6. Entro un mese dalla tumulazione, la lapide a chiusura dovrà recare i dati identificativi del defunto ed eventuali altri arredi funerari qualora ammessi esclusivamente secondo le tipologie stabilite dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria o da altro specifico provvedimento comunale. Tale termine potrà essere prorogato per validi motivi su apposita richiesta scritta del concessionario o suoi aventi diritto.
7. Le spese relative a quanto indicato al punto precedente e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario e dei suoi eredi. Ad essi si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa, qualora ad eseguire la necessaria manutenzione o restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non vi provvedessero entro il lasso di tempo stabilito in rapporto all'urgenza dell'intervento. L'accertato e palese abbandono del manufatto funerario da parte del concessionario, esperite le procedure previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria, farà rientrare il Comune nella piena disponibilità del medesimo.
8. Il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di danneggiamento dell'oggetto in concessione, a qualsiasi causa essi siano imputabili.

ART. 41
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Le corone e gli altri fiori depositi al termine del servizio funebre vanno tolti appena avvizziscono e comunque non oltre sette giorni dalla deposizione a cura del personale del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Ad ogni buon conto l'incaricato della manutenzione del cimitero dovrà effettuare tali operazioni nel caso non provvedano gli interessati.
3. Su disposizione del Responsabile del Servizio, a seguito di segnalazione dell'incaricato alla manutenzione del cimitero, provvederà al ritiro, rimozione od eventuale sradicamento dalle tombe, loculi, ossari o tumuli, di tutti gli oggetti quali vasi, fiori, piante ornamentali, ecc., che si estendono fuori dalle aree

concesse o coprano loculi o epigrafi altrui in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, tenuti con deplorabile trascuratezza, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III

CONCESSIONI - CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 42

CONCESSIONI

1. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso, previa corresponsione della tariffa vigente al momento dell'istanza, di aree e manufatti costruiti dal Comune, nei limiti previsti dal presente regolamento.
2. Il cimitero ha carattere demaniale, ne consegue, non già una alienazione di beni immobili, bensì una concessione amministrativa di bene demaniale. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile e alienabile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. In caso di decesso del titolare di una concessione cimiteriale, qualora lo stesso venga tumulato in altro sito (o incenerimento) il loculo ritorna nella disponibilità del Comune. (Vedi i successivi artt. 48 e 49 relativo alle retrocessioni).
4. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da un atto di concessione, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
6. Il titolare o aventi diritto di concessione cimiteriale di loculo libero da salma, con apposita istanza, può disporre la tumulazione di salma diversa di quella originariamente indicata al momento della richiesta di concessione nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 22.
7. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
8. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività;
 - c) lapidi su Muro del ricordo;
9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario approvato con specifico atto della Giunta comunale.
10. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
11. In ogni loculo potrà essere sepolta una sola salma più un resto, mentre negli ossari il numero massimo è di due resti siano essi in cassette o in urne cinerarie.

12. Nelle Tombe di famiglia il numero delle salme massimo dovrà essere specificato nel progetto di edificazione della Tomba e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 10.

13. La Giunta Comunale potrà derogare quanto indicato al Comma 10 in caso di emergenze e specifiche necessità.

ART. 43

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni cimiteriali è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossari individuali;
- c) in 25 anni per i loculi individuali;
- d) in 99 anni per lapidi su Muro del Ricordo;

2. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione fra il Comune ed il concessionario.

3. A richiesta del concessionario o, in caso di decesso, dai suoi eredi, alla scadenza del rapporto concessorio, è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di concessione in vigore al momento della proroga.

4. Qualora si debba procedere all'estumulazione ordinaria di feretro (di cui a concessione scaduta) è consentito, da parte dei familiari del defunto, prenotare il loculo per nuova tumulazione (con inizio concessione al momento del decesso) e rinviare l'estumulazione al momento del nuovo utilizzo del loculo. Per il pagamento di quanto dovuto vedi tabella in vigore al momento dell'operazione iniziale.

5. Qualora il titolare di concessione per loculo individuale pervenga alla costruzione e quindi concessione di un tomba di famiglia, al momento dello spostamento dei resti mortali dal loculo singolo alla tomba di famiglia, la concessione iniziale del loculo viene dichiarata immediatamente decaduta e retrocessa nuovamente alle disponibilità del Comune.

6. Le concessioni vengono assegnate seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune.

TUMULAZIONI DI FAMIGLIA

7. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono concesse ad una persona per sé, per i propri familiari ed altri soggetti come da seguenti commi, od enti e comunità non aventi scopo di lucro.

8. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

9. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura il concessionario e la famiglia del concessionario, da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

10. Per i soggetti di cui al comma precedente il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

11. Rimangono escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

12. Il concessionario può comunque estendere il diritto di sepoltura ad altre persone non parenti purché siano legati da particolari vincoli di famiglia così come pure autorizzare la sepoltura di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

13. Il concessionario può, altresì, disporre della concessione nell'ambito delle disposizioni testamentarie come da secondo libro del codice civile.

14. Il concessionario ha facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate.

15. Nel caso in cui successivamente alla concessione il titolare o, in caso di decesso, gli aventi diritto, vogliano avvalersi della facoltà di cui al precitato comma 10, i casi di "convivenza" o le condizioni di "particolare benemerienza" previsti dall'art. 93 - 2° comma del D.P.R. 285/90, andranno specificatamente dichiarati ai sensi della legge 445/2000 ed occorrerà il preventivo assenso di tutti i titolari della concessione o di tutti gli aventi diritto.

16. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune entro un anno, la persona tra loro prescelta quale destinata al trasferimento degli oneri e dei diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata nel termine sopra indicato, gli aventi diritto non potranno procedere a presentare richiesta di ulteriori tumulazioni se non avranno provveduto ad adempiere a quanto su prescritto.

17. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

18. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

19. Nel caso di tomba di famiglia e con famiglia estinta, decorsi 35 anni dall'ultima tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 44

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le domande di tumulazione di una sepoltura privata devono essere presentate in carta legale dal concessionario. Venendo a mancare il concessionario, la domanda viene sottoscritta dagli eredi o da uno di essi a nome dei coeredi.

2. Possono essere assegnati loculi od ossari vicini in previsione di futuro utilizzo da parte di altra salma.

3. L'assegnazione verrà effettuata in conformità alle disposizioni previste da apposita deliberazione della Giunta comunale.

4. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere presentati ai sensi del presente Regolamento ed alle norme di cui al "Regolamento comunale per l'Edilizia", nonché in base alla vigente normativa edilizia, urbanistica e di tutela ambientale.

5. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel suddetto Regolamento entro sei mesi dalla data del contratto di concessione.

6. L'iter di approvazione del progetto seguirà le normali procedure previste dalla vigente regolamentazione vigente in materia.

7. Le modalità e i tempi della costruzione dell'opera saranno indicate nel Permesso di Costruire rilasciato in conformità alla vigente normativa.

8. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di dodici mesi.

ART.45

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concesse, per la durata di almeno mesi tre consecutivi, tumulazioni provvisorie agli aventi diritto all'ammissione nel cimitero comunale di cui all'art. 22, in via eccezionale e dietro pagamento di un terzo del canone stabilito per i loculi di pari fila, nei seguenti casi:

- a. per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro Comune la cui pratica sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione.

3. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta comunale, in occasione dell'adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, di importo non inferiore a quanto dovuto per trimestre o, se inferiori, alle spese necessarie nel caso in cui alla scadenza il Comune debba procedere d'ufficio all'estumulazione straordinaria e successiva inumazione della salma.

4. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dal richiedente.

5. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvede al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

6. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il Responsabile dell'Ufficio inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvede ad effettuare l'estumulazione della salma e successiva inumazione nel campo comune utilizzando il deposito cauzionale e detta salma non potrà in nessun caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei relativi diritti.

ART. 46

EX CONCESSIONI PERPETUE

1. Per i loculi ed ossari assegnati con concessione perpetua secondo quanto risulta agli atti del Comune, le stesse sono trasformate in concessioni a tempo determinato a partire dalla data entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803.

2. In caso di estumulazione di salma, o resti, se trattasi di ossario, per qualsiasi motivo, decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.

ART. 47

MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari o loro eredi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. La pulizia e la manutenzione delle aree cimiteriali comuni è effettuata direttamente dal Comune avvalendosi di personale interno alla dotazione organica oppure mediante affidamento a soggetto esterno.

CAPO II

VOLTURE, RINUNCE

ART. 48

RINUNCIA CON TRASFERIMENTO CONCESSIONE

Il concessionario può decidere di non utilizzare il loculo a lui assegnato, e nel contempo può chiedere che venga riassegnato ad altra persona. L'operazione si potrà eseguire secondo le modalità di cui al successivo art. 49 comma 4.

ART. 49

RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Il Concessionario ha facoltà di procedere alla rinuncia a concessioni cimiteriali che dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta del concessionario o degli aventi diritto.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

4. La somma versata da parte del concessionario e/o dagli aventi diritto non potrà in alcun caso essere recuperata.

5. I manufatti o le aree, relativi a tombe private, resisi disponibili rientreranno in possesso del Comune per una nuova assegnazione temporanea.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 50

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e le vigenti disposizioni, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 51

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata fra gli altri nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla presentazione dei progetti o costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata, in seguito ad accertamento dell'Ufficio Tecnico comunale, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f. quando, in caso di decesso del concessionario, entro tre anni gli interessati non abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è notificata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 52

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 53

ESTINZIONE

1. Le concessioni, salvo che sia chiesto il rinnovo da parte del concessionario o suoi aventi titolo, si estinguono o per scadenza del termine previsto nella concessione (25 anni per loculi, 25 anni per gli ossari, 99 per le aree cimiteriali e 99 per Lapidi su il Muro del Ricordo) ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno provveduto alla traslazione delle salme, resti o ceneri nel campo comune o nell'ossario comune, provvederà il Comune stesso, previo avvertimento agli interessati, a seconda dell'esigenza. Tutti i costi inerenti a tali operazioni sono a totale carico dei soggetti interessati.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 54

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, imprese a loro libera scelta ed in regola con la vigente normativa in materia con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza dei lavori.
2. Per l'esecuzione di lavori, opere e la straordinaria manutenzione da effettuarsi da parte di privati nel cimitero comunale, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale, previa apposita istanza, che dovrà contenere anche l'orario di lavoro.
3. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica od in altri giorni festivi, nonché dal 15 ottobre al 5 novembre di ogni anno, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal suddetto Responsabile del Servizio.
4. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all'addetto incaricato la loro presenza in cimitero.
5. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati od imprese durante il lavoro, dovranno essere rifusi dagli stessi.
6. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
7. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 55

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo tecnico del Comune, su conforme parere dell'ASL, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento nonché dalle vigenti norme operanti in materia di edilizia.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile Servizi Tecnici.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Gli atti autorizzatori ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile Servizi Tecnici.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile Servizi Tecnici, lapidi, ricordi, e similari.

ART. 56

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; dell'effettuazione di detta operazione occorre assicurare l'Ufficio Tecnico comunale. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 57

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. In occasione della commemorazione dei defunti, a partire da 10 giorni prima della data prevista (2 novembre di ogni anno) e fino a 5 giorni dopo di tale data sono sospesi ogni tipo di lavori e provvedere alla sistemazione ordinata dei materiali.

ART. 58

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad €500,00 e con sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della sospensione dell'attività.
2. Per la comminazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge n.689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono devoluti al Comune.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri

dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni."

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 59

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

In apposito registro informatico giacente presso l'ufficio comunale si dovrà contenere:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri o resti vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o resti.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di **due mesi** dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono i diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 61
CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, e quant'altro, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 62
UFFICI COMPETENTI

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spettano ai Responsabili dei Servizi competenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previsti e dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale o altro atto di indirizzo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.
3. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il responsabile del servizio competente per quanto concerne le assegnazione dei loculi e delle aree, e delle relative concessioni ed autorizzazioni amministrative (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni), il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, sicurezza delle aree cimiteriali e delle attrezzature cimiteriali) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 63
CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 67 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, verrà valutata la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le concessioni pregresse verranno regolarizzate complessivamente con un unico atto amministrativo, approvato dalla Giunta comunale e la durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data più vecchia tra la data di richiesta di concessione, la data di pagamento di concessione e la data di morte della salma tumulata.

4. In conformità alla vigente normativa in materia (D.P.R. 10.9.1990, n.285 art.92 c.2) si specifica che:

- Le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803, possono essere revocate, “quando siano trascorsi 50 ANNI dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero”;
- Le concessioni determinate, rilasciate posteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803 ed in conformità al Regolamento comunale approvato con deliberazione esecutiva C.C. n.61/30.12.1976 entrato in vigore il 1° Giugno 1977, hanno scadenza quando siano trascorsi 30 ANNI dalla tumulazione della salma.

ART. 64

SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento

ART. 65

TARIFFE

Ogni anno, entro il termine previsto per l'approvazione del relativo bilancio preventivo, le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale anche sulla base di nuove prestazioni offerte.

ART. 66

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme statali e regionali in vigore tenendo presente che in caso di emanazioni di norme di rango superiore difformi dal presente le stesse si intenderanno tacitamente applicabili.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.10, delle disposizioni preliminari al Codice Civile.